COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 31 del 20/08/2018

Oggetto: PUBBLICI ESERCIZI - REGOLAMENTAZIONE ESPOSITORI - ATTREZZATURE - NORME VARIE - REVOCA ORDINANZA N° 96 DEL 04/06/2015.

IL SINDACO

Premesso:

che sul territorio della città insiste un congruo numero di pubblici esercizi per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, quali: Ristoranti, Trattorie, Pizzerie, Bar e Osterie;

Che da anni si assiste ad una indiscriminata collocazione di espositori di vario genere e forgia, fissi o amovibili, sia all'interno del suolo dato in concessione che sulla pubblica via, utilizzati per la presentazione del menù e per pubblicità varia;

Che, altresì, ricorre sempre più spesso l' abitudine di far soffermare i potenziali clienti, non soltanto con il classico saluto ma per dare suggerimenti in merito ai piatti tipici della casa ed ancor più, in diverse occasioni, si assiste al tentativo di convincere i clienti, insistentemente, ad occupare il tavolo;

Considerato:

che riveste carattere di importanza l'esposizione del menù, in cui vi è la presentazione delle varie preparazioni proposte, fondamentale per il successo di un' azienda, pur ritenendo che la collocazione di un numero caotico di espositori non sia il modo migliore di proporsi al cliente, così come l' insistenza nell' indirizzare lo stesso verso il tavolo, in quanto il turista deve essere messo in condizione di poter orientare in modo chiaro e libero le proprie scelte;

Tutto ciò premesso ;

ORDINA

1. E' vietato far soffermare i turisti al fine di proporre le proprie specialità, forzando la volontà degli stessi nel far occupare i tavoli a tutti i costi, l'operatore che viola quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con la sospensione dell' attività per giorni uno.

2. A tutti gli operatori economici di collocare nel **suolo avuto** in concessione esclusivamente un numero massimo di due espositori, per la visione del menù o per pubblicità varia, l'operatore che viola quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con la sospensione dell' attività per giorni uno.

3. Agli operatori economici, che non siano concessionari di suolo pubblico di munirsi, prima della collocazione degli espositori, della concessione per l' occupazione del suolo e qualora gli espositori fossero a carattere fisso, di munirsi preventivamente del nulla osta rilasciato dalla Sovrintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina. L'operatore che viola quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con la sospensione dell' attività per giorni uno.

4. Agli operatori economici che abbiano collocato più di numero due espositori di provvedere, con effetto Immediato, alla eliminazione di quelli in soprannumero, compresi eventuali menù affissi ai muri, agli infissi ed in sostegni di vario genere. Chiunque violi quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con la sospensione dell' attività per giorni uno.

5. Gli espositori dovranno consistere in treppiedi in ferro battuto di colore nero o canna di fucile, di altezza non superiore a mt. 1,50 e dovranno supportare contenitori di altezza non superiore a cm.70 e larghezza non superiore a cm 50, (il contenitore comunque non dovrà superare l'altezza del supporto pari a mt 1,50), l'operatore che viola quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con la sospensione dell' attività per giorni uno.

6. E' vietato collocare espositori vari su ringhiere, vasi e quant'altro, chiunque violi quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con la sospensione dell' attività per giorni uno.

7. E' vietato collocare al di fuori del suolo avuto in concessione e pertanto sulla pubblica via, vasi, ombrelloni, tavoli, sedie e qualsiasi altro genere di ingombro, chiunque violi quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e con giorni tre di sospensione dell' attività.

8. E' vietato collocare sulle pubbliche vie che portano alle varie tipologie di attività commerciali qualsiasi forma di candele in cera e/o di oli infiammabili sia a tutela dei cittadini che al fine di non imbrattare le strade, le scale ed i vari monumenti, chiunque violi quanto predetto verrà punito con la sanzione amministrativa da €

25,00 a € 500,00 e con la sospensione dell' attività per giorni tre.

I Messi comunali provvederanno alla notifica del presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e successivamente, restituirne copia al Servizio Attività Produttive/SUAP.

La presente Ordinanza revoca il provvedimento N. 96 del 04.09.2015

Sottoscritta dal Sindaco

- **(BOLOGNARI MARIO)**
  con firma digitale